
Sostituzione dell'amministratore e successivo annullamento delibera, ruolo del collegio sindacale

di [Roberto Mazzanti](#)

Publicato il 16 Marzo 2016

proviamo a rispondere ad un anomalo caso di gestione della SRL: se viene annullata la delibera di nomina degli amministratori a chi spetta la riconvocazione dell'assemblea per la nuova nomina?

Quesito:



Gent.mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere.

Premesso che sono presidente del Collegio Sindacale di una srl, con sentenza di primo grado è stata annullata una deliberazione dell'assemblea dei soci di una srl (assemblea dei soci totalitaria).

Preso atto del contenuto dell'art. 2377 del c.c. si chiede:

chi è legittimato a sanare quanto deciso dal giudice? l'attuale cda o l'amministratore (vice presidente) che era rimasto in carica?????

Qual è il procedimento da adottare??

Il ruolo del Collegio sindacale in questa fase qual è??

Cordiali saluti

Risposta:

Per poter rispondere occorre inquadrare brevemente la vicenda processuale:

1. Il 24.05.2013 il c.d.a. allora in carica convoca l'assemblea dei soci, per il 04.06 in seconda convocazione, con un oggetto che non contiene cenno a nomina di nuovi consiglieri nè a dimissioni dei vecchi;
2. Subito dopo due consiglieri si dimettono e il c.d.a. modifica l'ordine del giorno dell'assemblea, inserendovi la parte mancante;
3. Il 04.06.2013 l'assemblea prende atto delle dimissioni di alcuni consiglieri e nomina un nuovo consiglio di amministrazione, con atto poi ratificato nuovamente da altra assemblea il 29.07.2013
4. Successivamente un ex consigliere impugna la deliberazione per difetto di idonea convocazione;
5. Il Tribunale adito sentenza per l'annullamento della deliberazione del 04.06.2013 "limitatamente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione" (la presa d'atto delle dimissioni è priva di effetti legali).

Gli effetti dell'annullamento disposto dal Tribunale sono retroattivi e tendono a riportare la situazione a quanto era in essere prima della deliberazione annullata, salvi gli effetti nel frattempo prodotti dagli atti a titolo oneroso del nuovo consiglio di amministrazione verso i terzi in buona fede.

L'intero consiglio di amministrazione è comunque decaduto, in quanto l'art.21 dello Statuto di questa società stabilisce quanto segue:

"Se vengono meno due o più amministratori decade l'intero consiglio d'amministrazione. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, ai quali spetterà unicamente l'ordinaria amministrazione."

Perciò i membri non dimissionari del vecchio c.d.a. devono provvedere ad indire una nuova assemblea per la nomina del nuovo c.d.a., questa volta rispettando i crismi legali. A meno che lo Statuto non preveda che in caso di decadenza dell'intero c.d.a., a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri, non sia il Collegio Sindacale a doverla convocare.

Se invece così non fosse, ritengo che il Collegio Sindacale debba convocare l'assemblea in questione solo ove non provveda il Consiglio di Amministrazione.

16 marzo 2016

Roberto Mazzanti